



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 155/11/CSP**

**ESPOSTO PRESENTATO DAL CANDIDATO  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PRESSO IL COMUNE  
DI NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR), AVV. LAURA CAVANDOLI, PER LA  
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 28/2000 DA PARTE DEL  
QUOTIDIANO  
“LA GAZZETTA DI PARMA”**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 giugno 2011;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezioni diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 30 marzo 2011, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali*”





# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2011;

VISTO l'esposto presentato in data 14 maggio 2011 (prot. n. 23527) dall'avv. Laura Cavandoli, candidata alla carica di consigliere comunale al Comune di Neviano degli Arduini (PR) - lista "Centro Destra per Neviano", con il quale si denuncia la pretesa violazione dell'art. 7 della legge n. 28/2000 e dell'art. 9 della legge n. 212/1956 da parte del quotidiano "*La Gazzetta di Parma*" per aver pubblicato in data 14 maggio un articolo, nella rubrica "Lettere al Direttore", dal titolo "La sicurezza delle scuole di Neviano", a firma del sindaco uscente sig. Giordano Bricoli, anch'egli candidato alla carica di consigliere comunale con la "Lista Civica per Neviano";

VISTA la nota in data 25 maggio 2011 (prot. n. 26126), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia Romagna, nel ricostruire la vicenda, ha esposto le seguenti conclusioni:

- la lettera del 14 maggio, a firma del sig. Giordano Bricoli, sindaco uscente di Neviano, costituisce una replica all'articolo sulla sicurezza delle scuole di Neviano, apparso, sulla medesima testata, in data 4 maggio e relativo ad un intervento del sig. Massimiliano Cavatorta, candidato sindaco della Lega Nord - lista "Centrodestra per Neviano, in cui si metteva in discussione l'operato dell'amministrazione uscente in materia di sicurezza degli edifici scolastici;
- la lettera pubblicata in data 14 maggio, al pari dell'articolo pubblicato in data 4 maggio, non può essere considerata come "messaggio politico elettorale", trattandosi di un contributo a carattere informativo: pertanto non si ravvisano gli estremi della violazione dell'art. 7 della legge n. 28/2000;
- non è configurabile neanche la violazione dell'art. 29, comma 6, della legge n. 81/1993 come ribadito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto la norma fissa il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale - salvo quella indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e realizzata in forma impersonale - in quanto la lettera oggetto di denuncia costituisce la mera risposta ad un articolo a carattere informativo al fine di garantire la completezza dell'informazione;
- non si profila, infine, la violazione dell'art. 9 della legge n. 212/1956, in quanto lo stesso non fa espresso riferimento alla stampa quotidiana e periodica nell'espressione del diritto di cronaca e di informazione.

CONSIDERATO che l'art. 7 della legge n. 28/2000 individua esclusivamente tre distinte forme di messaggio politico elettorale, prevedendo a tal fine soltanto l'ammissibilità di: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi; b)



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

pubblicazioni destinate alla presentazione di programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più candidati;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

VISTE le controdeduzioni presentate in data 18 maggio 2011 al Comitato regionale da parte della "Gazzetta di Parma", a firma dell'amministratore delegato dott. Federico Costa nelle quali si rappresenta in sintesi quanto segue:

- in merito alla pretesa violazione dell'art. 7 della legge n. 28/00, si rileva come dal combinato disposto del citato articolo 7 e dell'art. 19 della delibera n. 80/11/CSP si desume chiaramente che la pubblicazione dei messaggi politici elettorali deve avvenire nelle forme prescritte e negli spazi appositamente messi a disposizione da ciascun quotidiano dietro pagamento di un corrispettivo;
- anche la FIEG ha chiarito che i messaggi politici elettorali non devono essere confusi con il contenuto informativo del giornale, che non subisce alcuna limitazione per effetto della legge n. 28/00 purché si tratti di contenuti informativi e non di cessione di spazi dietro qualunque forma di corrispettivo;
- la lettera del candidato consigliere Bricoli non integra gli estremi della violazione dell'art. 7 della legge n. 28/00 in quanto non si tratta di spazio a pagamento e non rientra in alcuna delle tre forme di messaggi previste dalla norma richiamata. Pertanto si tratta di un mero contenuto informativo del giornale;
- la fattispecie, per le medesime ragioni, non integra gli estremi della violazione dell'art. 9 della legge n. 212/1956 in tema di silenzio elettorale in quanto la lettera ha carattere informativo e non propagandistico.

CONSIDERATO che la lettera pubblicata sulla "Gazzetta di Parma" in data 14 maggio 2011, oggetto dell'esposto, non costituisce messaggio politico elettorale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 28/00 non essendo riconducibile ad alcuna delle forme ritenute ammissibili, avendo contenuto meramente informativo e non di pubblicazione dietro corrispettivo;

CONSIDERATO peraltro che tale pubblicazione non rientra nemmeno nella fattispecie della comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 9 della legge n. 28/00, essendo una replica informativa ad un precedente articolo di stampa;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO, quindi, che non ricorrano nel caso di specie gli estremi della violazione degli artt. 7 e 9 della legge n. 28 del 2000, così come richiamati dalla delibera n. 80/11/CSP;

RITENUTO che è estranea alle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quella relativa ad eventuali violazioni alla legge n. 212/1956 in materia di silenzio elettorale;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

## **DELIBERA**

1. l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 7 giugno 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola